

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita una Fondazione denominata
"FONDAZIONE MARIO MERZ"

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Torino,
e potrà trasferire la propria sede nell'ambito della Regione
Piemonte.

ARTICOLO 3

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di
promuovere la cultura e l'arte in tutte le sue manifestazioni
ed articolazioni.

In quest'ambito la Fondazione avrà, in particolare, lo scopo di
promuovere, istituire e gestire mostre, pubblicazioni attività di
studio, seminari; nonché espressamente studi e produzioni di
opere dell'arte visiva (pittura, scultura, fotografia, video,
installazioni e performances) liriche, drammatiche, teatrali,
cinematografiche, di costume e di architettura;

La Fondazione nel proseguimento del proprio scopo potrà:

- partecipare o contribuire ad attività umanitarie;
- istituire premi, borse di studio, corsi e concorsi;
- effettuare in proprio od affidare a collaboratori esterni o
istituti, ricerche e studi;

- promuovere attività di documentazione nei campi disciplinari di competenza;
- organizzare seminari, simposi, congressi, convegni, mostre ed eventi di natura artistica e culturale;
- provvedere alla tutela, restauro, promozione e valorizzazione anche in collaborazione con altri centri di cultura italiana ed esteri e con istituzioni pubbliche e private, delle cose di interesse artistico e storico anche se vincolate dalla Legge n. 1089/1939, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. n. 1409/1963.

La Fondazione in ogni caso opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opererà nell'ambito della Regione Piemonte.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse o non accessorie e/o funzionali per natura a quelle indicate precedentemente.

ARTICOLO 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario versato dai Fondatori nonché dagli incrementi che gli stessi Fondatori riterranno di predisporre; è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione ed è

inalienabile.

La Fondazione per perseguire il proprio oggetto utilizzerà lasciti, donazioni, oblazioni ed erogazioni liberali in denaro o in natura, contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati, eventuali altre entrate ed acquisizioni, nonché i proventi del proprio patrimonio e delle attività da essa svolte, al netto delle passività.

Gli eventuali utili di gestione saranno unicamente impiegati per il perseguimento delle attività previste nell'oggetto della Fondazione, con divieto di distribuzione degli stessi ai Fondatori sotto qualsiasi forma.

ARTICOLO 7

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 8

Sono organi necessari della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Revisore dei Conti.
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando questo è nominato in alternativa all'amministratore unico.

Sono organi facoltativi:

- a) il Direttore;
- b) il Segretario.

Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 9

L'Assemblea dei Fondatori è costituita dal socio Fondatore e - in caso di sua morte - dai suoi discendenti consanguinei e adottivi aventi piena capacità giuridica e di agire.

Essa si riunisce su convocazione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di loro inattività, su convocazione del Revisore dei Conti e delibera in merito:

- all'elezione, alla durata ed all'eventuale sostituzione dell'Amministratore ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominando, in tal caso, tra essi il Presidente;
- alla nomina ed alla revoca del Direttore;
- alle modifiche che si rendesse necessario apportare al presente statuto;
- alla nomina del Revisore dei Conti;
- all'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno del bilancio consuntivo.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare deve essere inviato ai Fondatori almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex o telefax,

con semplice preavviso di ventiquattro ore.

L'Assemblea dei Fondatori - validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri - è presieduta dal più anziano di età tra essi e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

A cura di colui che sarà stato designato a presiederla verrà redatto di ciascuna assemblea il relativo verbale, su apposito libro numerato e bollato, che dovrà essere firmato dal Presidente e da chi figurerà da Segretario.

ARTICOLO 10

La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico che ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ovvero, se così deliberato dall'Assemblea dei Fondatori, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati come previsto nel precedente articolo 9, ad eccezione della prima volta per la quale la nomina sarà effettuata in sede di atto costitutivo: in tal caso la legale rappresentanza spetterà al Presidente.

L'Amministratore Unico, ovvero, il Presidente, ed i Consiglieri durano in carica un anno, salva nomina di maggior durata, comunque, non superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Se per qualsiasi motivo il Presidente o un Consigliere vengono a cessare dalla carica durante il periodo predetto, l'Assemblea

dei Fondatori provvederà alla sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, se lo riterrà opportuno, nominerà il Segretario, salvo revoca da parte del Consiglio medesimo.

Il Segretario può essere prescelto al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, o sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex o telefax, con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti.

In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Alle riunioni del Consiglio può partecipare, con parere consuntivo e non vincolante, il Direttore. Il Consiglio ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle

sue riunioni.

Il verbale è redatto dal Segretario; in mancanza del Segretario, è redatto da un Consigliere designato o da chi presiede il Consiglio di Amministrazione, Il verbale redatto su apposito libro numerato e bollato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12

All'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, con esclusione unicamente di quelli riservati all'Assemblea e di cui al precedente articolo 9.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio o l'Amministratore Unico delibera in ordine:

- a) alla redazione annuale del bilancio preventivo e di quello consuntivo; nei quali tutti gli utili o gli avanzi di gestione della Fondazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- b) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) agli acquisti ed alle alienazioni di beni mobili ed immobili;
- d) all'erogazione di fondi;
- e) alla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente, i Consiglieri, il Direttore ed il Segretario;

f) agli eventuali regolamenti interni alla Fondazione nonché alla loro modifica, revoca ed abrogazione;

g) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega e può nominare procuratori, anche esterni, per determinati atti o categorie di atti; non sono delegabili le attribuzioni relative alla redazione del bilancio sia preventivo che consuntivo.

ARTICOLO 13

Il Presidente convoca l'eventuale Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo gli argomenti da trattare nelle adunanze.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 14

Il Direttore, collaborando con l'organo amministrativo coordina e dirige le attività della Fondazione, dirige ed amministra il personale dipendente e svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli saranno delegati dal Consiglio.

ARTICOLO 15

Il Revisore dei Conti, che è nominato con le stesse modalità previste al precedente art. 9 per i componenti del Consiglio di Amministrazione e che dura in carica tre anni ed è

rieleggibile, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolarità delle scritture contabili e verifica i bilanci annuali della Fondazione, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea dei Fondatori per l'approvazione, esprimendo il proprio parere con apposita relazione che dovrà essere allegata ai bilanci medesimi.

ARTICOLO 16

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. In ogni caso di estinzione i beni residuali saranno destinati a istituzioni museali pubbliche italiane, ovvero se ciò non fosse possibile, ad altre organizzazioni con finalità analoghe, sentito l'organo di controllo.

ARTICOLO 17

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.